

ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.		44	OGGETTO: Legge 24/03/1989 n. 122. Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali all'interno del centro urbano.
DATA	30/09/2011		
SETTORE III			
Proponente			
Resp.le dell'esecuzione			
ANNOTAZIONI			

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 16,20 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione **STRAORDINARIA E URGENTE** di **UNICA CONVOCAZIONE** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUOLO Umberto - Sindaco	NO	CENCI Michelino - Consigliere	SI
CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco	SI	SAMMARONE Paolo - Consigliere	NO
UZZEO Vincenzo - Assessore	NO	BUZZELLI Claudio - Consigliere	SI
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	NO
LIBERATORE Andrea - Assessore	NO	CARNEVALE Diego - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Consigliere	SI	SALTARELLI Elviro - Consigliere	NO
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI	VITALE Giorgio - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Assessore	SI	ACCONCIA Giovanni - Consigliere	SI
DI MICHELE Simone - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti	11
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	6

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune dott. Ugo Carozza.

Assume la presidenza della seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** prof. Alfredo Romano.

Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Si dà atto del rientro in aula del Sindaco Murolo Umberto, degli Assessori Uzzeo Vincenzo e Liberatore Andrea, del Capogruppo Graziani e del Consigliere Saltarelli. Consiglieri presenti 16.

Il Sindaco

Relaziona sull'argomento, evidenziando come la proposta sia stata sollecitata dagli uffici al fine di puntualizzare con chiarezza la problematica trattata.

Il Capogruppo Graziani ritiene che la puntualizzazione forse è superflua, perché il Piano di Recupero del centro storico già specifica che gli standard vengono scaricati all'esterno. Dichiarando che il suo gruppo è favorevole alla proposta, soprattutto perché i proventi che ne deriveranno saranno destinati a sopperire alla carenza di parcheggi nota a tutti.

Chiusa la discussione, con votazione per alzata di mano che vede l'esito di cui a seguito proclamato dal Presidente, la proposta viene approvata come segue:
voti favorevoli unanimi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Castel di Sangro è disciplinato dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della Regione Abruzzo con Deliberazione n. 6285 del 19.9.1991 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 13.10.1992;
- che l'intero territorio è stato suddiviso in zone omogenee ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione;
- che l'edificazione delle zone "A" e "B" è disciplinata dal Piano di Recupero approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 3.8.1991;
- che il Comune di Castel di Sangro ha promosso sin dal 1999 diverse iniziative per incentivare il recupero del centro storico, inizialmente con la Delibera di C.C. n. 78 del 15.12.1999 per la ricostruzione dei numerosi siti diruti, con la Legge Regionale 64/1999, di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 26.07.2001 e recentemente con il Contratto di Quartiere II di cui alle Delibere di C.C. n. 51 del 9.8.2005 e n. 76/2010;

PRENDERE ATTO che i suddetti atti amministrativi nel promuovere, anche attraverso istanze dirette dei proprietari, le ricostruzioni dei siti diruti, ancora presenti nel centro storico dal periodo bellico, nuove edificazioni e ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente, conseguono la riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico (Zona A), interrompendo il fenomeno dei trasferimenti da questa zona alta della città in favore dei nuovi insediamenti a valle;

RILEVATO che tali iniziative hanno stimolato l'interesse dei cittadini i quali hanno aderito con numerose proposte progettuali, molte delle quali, concretizzate nella realizzazione diretta, determinando ricadute positive anche nella rivalutazione economica degli immobili dell'intero centro storico;

CONSIDERATO che nel perseguire l'intento di ricostituire il tessuto urbanistico della città storica rispettando morfologia e tipologia dell'edilizia esistente esistono serie difficoltà per la previsione dei parcheggi e/o autorimesse pertinenziali, in ossequio alla normativa in materia definita dalla Legge 122/1989 (Legge Tognoli);

RILEVATO altresì che anche il Piano di Recupero all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede l'ammissibilità dei cambi di destinazione a condizione che: *la destinazione d'uso ad autorimessa non comporti trasformazioni che mutino i rapporti delle cortine edilizie dove è prescritta la "conservazione della facciata" o dove sia prevista la categoria di intervento D oppure*

E e comunque in tutti i casi in cui, anche in presenza di diverse categorie di intervento, tali trasformazioni possono mutare un contesto ambientale da tutelare;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la previsione dei parcheggi pertinenziali nelle zone edificate interessate dal Piano di Recupero e dalle Varianti urbanistiche che fanno capo al Contratto di Quartiere II, contemperando l'obbligo del rispetto della L. 122/89 con l'esigenza di tutela e salvaguardia dei caratteri architettonici dei fabbricati ;

RITENUTO derogare dalla previsione dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 2 L. 122/1989 nelle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, ricadenti all'interno della Zona A e B del P.R.G., perimetrate nel Piano di Recupero, nonché nelle varianti urbanistiche facenti capo al Contratto di Quartiere II, quando le particolari caratteristiche di ubicazione e/o le esigenze di tutela delle peculiarità architettoniche del contesto prevalgono sull'obbligo del rispetto della normativa, riconducendo le fattispecie ai seguenti casi anzidetti:

- 1) il sito interessato all'edificazione è inaccessibile in quanto ubicato lungo gradinate o strade la cui larghezza non consentono la transitabilità degli autoveicoli;
- 2) la proprietà è frazionata sui diversi livelli del fabbricato: il piano terra appartiene a persone diverse dai proprietari degli altri piani;
- 3) il fronte del fabbricato non ha la dimensione (larghezza) tale da consentire l'inserimento dell'apertura per l'autorimessa;
- 4) non esistono aree di pertinenza dove prevedere l'area a parcheggio;
- 5) l'immobile oggetto di cambio di destinazione da "magazzino", "locale commerciale" o altri usi produttivi in residenziale non abbia la superficie per consentire la previsione dell'autorimessa;
- 6) l'esigenza di tutela delle peculiarità architettoniche della quinta edilizia caratterizzata dalla presenza di portali in pietra ed emergenze di interesse storico, esclude la realizzazione di aperture sulle facciate per l'accesso delle autovetture;

CONSIDERARE possibile con le stesse motivazioni suddette la deroga all'obbligo del rispetto della Legge 122/89 anche nei casi di recupero dei sottotetti ai sensi della Legge Regionale 18.04.2011 n. 10;

RITENERE prescrittivo il rispetto della Legge 122/89 (Legge Tognoli) in tutti i casi non riconducibili a quelli sopra elencati, con riserva di parcheggi nei limiti di 1/10 della volumetria del fabbricato;

RITENERE di assoggettare alla monetizzazione la deroga nella realizzazione dei parcheggi pertinenziali (nella misura di 1mq/10 mc di costruzione) applicando le modalità degli oneri previsti nella Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.09.2010, finalizzando tali proventi alla specifica realizzazione di parcheggi da ubicare all'interno del centro urbano;

RITENERE che le deroghe concesse ai sensi dei punti precedenti non fanno venir meno le agevolazioni previste per la prima casa di cui alla Delibera di C.C. n. 32 del 20.06.2011;

CONSIDERARE la realizzazione delle aree a parcheggio come interventi di opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.03.1989 n. 122

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 12.4.1983 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95

VISTA la Legge 24.03.1989 n. 122

VISTO il D.P.R. 380/2001

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

VISTA la Delibera di C.C. n. 62 del 28.09.2010

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla proposta della presente deliberazione, e la dichiarazione di reso parere che si allega in calce alla stessa dal Funzionario Responsabile del Settore 3° Urbanistica –Edilizia, proponente, in ordine alla “regolarità tecnica”;

DELIBERA

Con riferimento a quanto esposto in premessa:

CONCEDERE la possibilità di deroga dalla previsione dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 2 L. 122/1989 nelle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, ricadenti all'interno della Zona A e B del P.R.G., perimetrate nel Piano di Recupero, nonché nelle varianti urbanistiche facenti capo al Contratto di Quartiere II, quando le particolari caratteristiche di ubicazione e/o le esigenze di tutela delle peculiarità architettoniche del contesto prevalgono sull'obbligo del rispetto della normativa, riconducendo le fattispecie ai seguenti casi anzidetti:

- 1) il sito interessato all'edificazione è inaccessibile in quanto ubicato lungo gradinate o strade la cui larghezza non consentono la transitabilità degli autoveicoli;
- 2) la proprietà è frazionata sui diversi livelli del fabbricato: il piano terra appartiene a persone diverse dai proprietari degli altri piani;
- 3) il fronte del fabbricato non ha la dimensione (larghezza) tale da consentire l'inserimento dell'apertura per l'autorimessa;
- 4) non esistono aree di pertinenza dove prevedere l'area a parcheggio;
- 5) l'immobile oggetto di cambio di destinazione da “magazzino”, “locale commerciale” o altri usi produttivi in residenziale non abbia la superficie per consentire la previsione dell'autorimessa;
- 6) l'esigenza di tutela delle peculiarità architettoniche della quinta edilizia caratterizzata dalla presenza di portali in pietra ed emergenze di interesse storico, esclude la realizzazione di aperture sulle facciate per l'accesso delle autovetture;

CONCEDERE altresì, in presenza delle stesse fattispecie, la deroga all'obbligo del rispetto della Legge 122/89 anche nei casi di recupero dei sottotetti ai sensi della Legge Regionale 18.04.2011 n. 10;

CONSIDERARE prescrittivo il rispetto della Legge 122/89 (Legge Tognoli) in tutti i casi non riconducibili a quelli sopra elencati, con riserva di parcheggi nei limiti di 1/10 della volumetria del fabbricato;

ASSOGGETTARE alla monetizzazione la deroga, concessa nei limiti sopra definiti, nella realizzazione dei parcheggi pertinenziali (nella misura di 1mq/10 mc di costruzione), applicando le modalità degli oneri previsti nella Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.09.2010, finalizzando tali proventi alla specifica realizzazione di parcheggi da ubicare all'interno del centro urbano;

DARE ATTO che le deroghe concesse ai sensi dei punti precedenti non fanno venir meno le agevolazioni previste per la prima casa di cui alla Delibera di C.C. n. 32 del 20.06.2011;

DARE ATTO che la realizzazione di tali aree a parcheggio sono da considerare interventi di opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.03.1989 n. 122.

E, in relazione all'urgenza a provvedere con voti favorevoli unanimi esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Alfredo Romano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(avv. Angelo Caruso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Ugo Carozza)



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "regolarità tecnica".

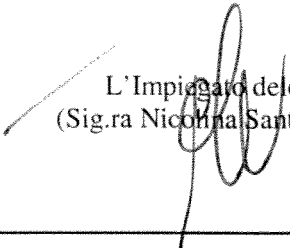
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(arch. Antonio Peschi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza esito di opposizione.

Castel di Sangro, lì 17 DIC. 2011

L'Impiegato delegato
(Sig.ra Nicoletta Santostefano)



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione a norma dell'art.134 – 3° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, lì 17 DIC. 2011

Il Funzionario Responsabile del Settore I
(Fortunato Locci)

